



COMMISSIONE DELLE COMUNITA' EUROPEE

Bruxelles, 30.05.1997  
COM(97)252 def.

97/0155 (COD)

Proposta di

**REGOLAMENTO (CE) DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO  
che modifica il regolamento (CEE) n° 3330/91 del Consiglio relativo alle  
statistiche sugli scambi di beni tra Stati membri**

(presentata dalla Commissione)



## RELAZIONE

1. Intrastat è il sistema che stabilisce le regole per la raccolta e l'elaborazione delle statistiche degli scambi di beni tra Stati membri ed è stato introdotto in data 1° gennaio 1993 in esito all'eliminazione delle formalità doganali all'interno della Comunità.

Tale sistema poggia sul principio della raccolta diretta delle informazioni presso operatori intracomunitari che devono presentare una dichiarazione mensile relativa alle rispettive spedizioni e arrivi di merci. Siffatta dichiarazione ha sostituito la copia della dichiarazione doganale che in precedenza fungeva da supporto statistico.

2. La dichiarazione Intrastat contiene talune informazioni tra cui dati inerenti al trasporto (modo di trasporto, porto o aeroporto di carico o scarico e porto o aeroporto di trasbordo) ed alle condizioni di consegna.

3. Dopo tre anni di applicazione del sistema, l'analisi dei dati, i risultati di un sondaggio d'opinione effettuato presso fornitori e utilizzatori dell'informazione statistica nonché le conclusioni di un seminario cui hanno partecipato coloro che intervengono nel sistema, hanno mostrato che la fornitura delle informazioni è spesso difficile e vincolante, la qualità dei dati si rivela talvolta insufficiente e l'interesse che presentano è ridotto.

4. Nel febbraio 1996 i ministri responsabili del mercato interno hanno deciso di lanciare un'azione di semplificazione della legislazione relativa al mercato interno e il sistema Intrastat figurava tra i progetti prescelti.

5. In tale contesto, la Commissione ritiene opportuno presentare la presente proposta che mira a eliminare l'elenco dei dati di cui all'articolo 23 del regolamento (CEE) n. 3330/91 le informazioni di cui sopra. Considerando tuttavia che le informazioni sul modo di trasporto è ritenuto indispensabile, la relativa soppressione sarà applicabile a decorrere dal 01/01/2000, termine ultimo per le deroghe concesse agli Stati membri nel quadro delle statistiche dei trasporti; negli Stati membri che hanno la possibilità di fornire questa informazione con altri mezzi la soppressione potrà avvenire prima di detto termine.

6. La proposta è volta altresì ad attribuire alle amministrazioni nazionali la competenza relativa alla fissazione dei termini di trasmissione delle dichiarazioni da parte dei fornitori delle informazioni.

7. Infine, ai fini della trasparenza, la Commissione si impegna a dare diffusione pubblica dei dati richiesti da ciascuno Stato membro.

**Proposta di  
Regolamento (CE) n° ..../.... del Parlamento europeo e del Consiglio  
del.....  
che modifica il regolamento (CEE) n° 3330/91 del Consiglio relativo alle  
statistiche sugli scambi di beni tra Stati membri**

**IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL' UNIONE EUROPEA**

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 100A,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Comitato economico e sociale,

deliberando in conformità alla procedura prevista dall'articolo 189B del trattato,

considerando che in virtù del regolamento (CEE) n°3330/91 del Consiglio del 7 novembre 1991, relativo alle statistiche degli scambi di beni tra Stati membri <sup>1</sup>, modificato con regolamento (CEE) n°3046/92<sup>2</sup>, la Comunità e i suoi Stati membri elaborano le statistiche degli scambi di beni tra Stati membri (Intrastat) durante il periodo di transizione che inizia il 1° gennaio 1993 e termina all'atto del passaggio ad un regime unificato di tassazione nello Stato membro d'origine,

considerando che la semplificazione della legislazione relativa al mercato interno formulata nel quadro dell'iniziativa SLIM (semplificazione della legislazione per il mercato interno) mira a migliorare la competitività delle imprese e il loro potenziale di creazione di posti di lavoro;

considerando che la semplificazione del sistema Intrastat è stata prescelta come progetto pilota nel quadro di SLIM e che proposte concrete formulate dal gruppo di lavoro SLIM-Intrastat, volte ad alleggerire l'onere gravante sui fornitori delle informazioni statistiche, sono state oggetto di una comunicazione al Parlamento europeo ed al Consiglio sono state favorevolmente accolte,

considerando che una limitazione delle informazioni sulle dichiarazioni, mantenendo nel contempo un livello d'informazione accettabile per gli utilizzatori, costituisce uno strumento privilegiato della semplificazione dell'onere gravante sui fornitori dell'informazione;

considerando che la soppressione del modo di trasporto e delle condizioni di consegna fa parte di tali misure di semplificazione; che, tuttavia, per taluni Stati membri risulta necessario un periodo transitorio per adeguare il loro sistema statistico nazionale;

---

<sup>1</sup> GU n°L316 del 16.11.1991, pag. 1.

<sup>2</sup> GU n°L307 del 23.10.1992, pag.27

considerando che per limitare l'onere dichiarativo e assicurare la parità di trattamento fra i fornitori dell'informazione è opportuno sopprimere i dati facoltativi; che, tuttavia, la dichiarazione del paese d'origine è, per numerosi utilizzatori, di particolare interesse e deve quindi essere ancora mantenuta;

considerando che, per venire incontro alle attese dei fornitori dell'informazione e tenuto conto delle differenti organizzazioni amministrative degli Stati membri, alle amministrazioni nazionali viene concessa una maggiore flessibilità per fissare i termini di trasmissione delle dichiarazioni,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

### Articolo 1

Il regolamento (CEE) n° 3330/91 è così modificato:

1. All'articolo 13 paragrafo 1, le parole "nei termini e" sono soppresse.
2. All'articolo 23 paragrafo 1, il punto f) è soppresso.
3. All'articolo 23 paragrafo 1, il punto g) è soppresso.
4. All'articolo 23, il paragrafo 2 è sostituito dal testo seguente:

"2. Gli Stati membri non possono prescrivere che nel supporto dell'informazione statistica vengano indicati dati diversi da quelli previsti al paragrafo 1, eccezion fatta per i dati seguenti:

- a) nello Stato membro di arrivo, il paese di origine;
- b) le condizioni di consegna, fino al 31 dicembre 1999."

5. All'articolo 23, viene aggiunto un paragrafo 4 che recita come segue:

"4. La Commissione assicura la pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*, serie C, dei dati richiesti dagli Stati membri alle persone tenute a fornire le informazioni statistiche."

### Articolo 2

1. Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
2. I paragrafi 1, 2, 4, e 5 dell'articolo 1 sono applicabili a decorrere dal 1° gennaio 1998.

3. Il paragrafo 3 dell'articolo 1 è applicabile a decorrere dal 1° gennaio 2000.

Tuttavia, per gli Stati membri che applicano integralmente le direttive del Consiglio 78/546/CEE<sup>1</sup>, 80/1119/CEE<sup>2</sup>, 80/1177/CEE<sup>3</sup> e 95/64CE<sup>4</sup>, o che possono fornire le informazioni statistiche previste dalle suddette direttive con altri mezzi, detto paragrafo è applicabile prima del 1° gennaio 2000, a decorrere dalle date stabilite dalla Commissione sulla base delle informazioni trasmesse dallo Stato membro interessato.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Parlamento europeo

Per il Consiglio

---

1 GU n°L168 del 26.6.1978, pag.29  
2 GU n° L339 del 15.12.1980, pag.30  
3 GU n°L350 del 23.12.1980, pag.23  
4 GU n° C320 del 30.12.1995, pag. 25

**IMPATTO DELLA PROPOSTA SULLE IMPRESE E, IN PARTICOLARE,  
SULLE PICCOLE E MEDIE IMPRESE (PMI)**

**Titolo della proposta:** regolamento (CEE) del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CEE) n. 3330/91 del Consiglio relativo alle statistiche degli scambi di beni tra Stati membri

**La proposta**

**1. Tenuto conto del principio di sussidiarietà, perché è necessaria una legislazione comunitaria in questo settore e quali ne sono i principali obiettivi?**

La proposta mira a semplificare la dichiarazione statistica relativa al commercio tra gli Stati membri (dichiarazione Intrastat) per i fornitori dell'informazione statistica. Essa si iscrive nel quadro dell'iniziativa SLIM ed è conforme alle raccomandazioni del gruppo SLIM-Intrastat e alla relazione della Commissione approvata dal Consiglio il 26 novembre 1996.

Si tratta di eliminare le informazioni relative al "modo di trasporto" ed alle "condizioni di consegna" la cui utilità non giustifica l'onere che deriva dalla raccolta e la cui qualità non è ritenuta del tutto soddisfacente. Considerando tuttavia che l'informazione inerente al modo di trasporto è ritenuta indispensabile, la relativa soppressione sarà applicabile a decorrere dal 01/01/2000, termine ultimo per le deroghe concesse agli Stati membri nell'ambito delle statistiche dei trasporti; negli Stati membri che hanno la possibilità di fornire detta informazione con altri mezzi, la soppressione potrà avvenire prima di questa data.

Inoltre, i dati detti facoltativi saranno eliminati ad eccezione del paese di origine che costituisce in particolare un'informazione indispensabile per stabilire il legame tra il commercio intracomunitario ed extracomunitario.

La proposta è completata da altre misure relative alla trasparenza del sistema e dall'organizzazione amministrativa degli Stati membri.

La proposta costituisce quindi una modifica della legislazione comunitaria ed è necessaria ai fini di un'applicazione armonizzata a livello degli Stati membri in modo tale da garantire un trattamento equo delle imprese fornitrici dell'informazione. Un nuovo regolamento è pertanto indispensabile affinché la semplificazione possa essere applicata da tutti gli Stati membri.

## **L'impatto sulle imprese**

### **2. Chi sarà interessato dalla proposta?**

- **quali settori delle imprese**
- **quali dimensioni delle imprese (quota delle piccole e medie imprese)**
- **esistono zone geografiche particolari nella Comunità in cui dette imprese sono insediate**

La semplificazione apporterà benefici a tutte le imprese fornitrici dell'informazione statistica e di conseguenza l'onere statistico sarà ridotto; tale diminuzione sarà logicamente maggiormente sentita dalle piccole e medie imprese per le quali l'onere dichiarativo Intrastat è proporzionalmente più rilevante.

### **3. Quali misure dovranno adottare le imprese per conformarsi alla proposta?**

Le imprese non sono obbligate ad adottare provvedimenti speciali per adeguarsi a questa proposta. L'unico adattamento necessario consiste nel conformarsi ad una richiesta d'informazioni statistiche maggiormente snellita.

### **4. Quali effetti economici può comportare la proposta?**

- **sull'occupazione**
- **sugli investimenti e sulla creazione di nuove imprese**
- **sulla competitività delle imprese**

Le misure contemplate dalla presente proposta, come tutte le misure volte alla semplificazione, sono suscettibili di contribuire ad un miglioramento della competitività delle imprese.

### **5. La proposta contiene misure volte a considerare la situazione specifica delle piccole e medie imprese (esigenze ridotte o diverse, ecc.)?**

Trattandosi di misure di semplificazione, i maggiori beneficiari sono le piccole e medie imprese per le quali gli oneri dichiarativi sono sopportati con difficoltà.

## **Consultazione**

### **6. Elenco delle organizzazioni consultate sulla proposta ed esposizione degli elementi essenziali della loro posizione**

Le federazioni professionali e gli organismi di semplificazione, a livello europeo, sono stati consultati nell'ambito del sondaggio dei seminari organizzati nel 1996 per valutare il funzionamento del sistema Intrastat; detti organismi hanno altresì partecipato al gruppo di lavoro istituito nel quadro dell'iniziativa SLIM.





ISSN 0254-1505

COM(97) 252 def.

# DOCUMENTI

IT

17 02

---

N. di catalogo : CB-CO-97-240-IT-C

ISBN 92-78-20166-9

---

Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee

L-2985 Lussemburgo